

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio	Presidente – rel. ed est.
dott. Sergio Centaro	Giudice
dott. Francesco Lentano	Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso per l'apertura della PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA, ai sensi degli artt.268 e ss. CCII, (iscritto al n. 70-1/2023 P.U.), depositato nell'interesse di FISCHIETTI NUNZIO SALVATORE, nato ad Acireale il 07.03.1954 (CF. FSCNZZS54C07A028V), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Scerra, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania;

\*\*\*

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione particolareggiata e quella integrativa, redatte dal dott. Massimo Epifanio Bua - professionista nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi UNES - ed i documenti ad esse allegati;

ritenuto che dalla combinazione delle dette relazioni emerge una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l'apertura della liquidazione;

ritenuto che va nominato, quale liquidatore, l'Organismo di Composizione della Crisi UNES – Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott. Massimo Epifanio Bua;

**P.Q.M.**

**DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**ORDINA**, al ricorrente/debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegati alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.;

### **DISPONE**

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (quanto all'immobile di proprietà del ricorrente) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera il liquidatore della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei propri confronti, trovando se del caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 216 comma 10 in ordine all'eventuale subentro del liquidatore nelle dette procedure;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente, l'importo di € 1.100,00 mensili e che l'importo eccedente la detta somma dovrà essere mensilmente versato sul conto corrente intestato alla presente procedura (acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore) mentre eventuali circostanze che possano giustificare il versamento di una minore somma dovranno essere di volta in volta documentate dal ricorrente, anche tramite il liquidatore, al fine di ottenere l'autorizzazione a trattenerne una maggior somma;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1<sup>o</sup> lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura.

La presente sentenza dovrà essere notificata al ricorrente/debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 C.C.I.

**Delega per la trattazione del procedimento il dott. Roberto Cordio.**

Così deciso in Catania, 21.4.2023, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione

Il Presidente – rel.  
dott. Roberto Cordio